

5.3.2024

A9-0423/ 001-094

## **EMENDAMENTI 001-094**

presentati da Commissione per i trasporti e il turismo

### **Relazione**

**Cláudia Monteiro de Aguiar**

**A9-0423/2023**

Agenzia europea per la sicurezza marittima e abrogazione del regolamento (CE) n. 1406/2002

Proposta di regolamento (COM(2023)0269 – C9-0190/2023 – 2023/0163(COD))

---

### **Emendamento 1**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(1 bis) Nel settore della pesca si verificano spesso incidenti, con elevati livelli di mortalità, pertanto la formazione dei pescatori svolge un ruolo importante nel contesto della sicurezza sul lavoro.**

### **Emendamento 2**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 8**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(8) L'Agenzia è stata inizialmente istituita con l'obiettivo di contribuire alla creazione di un elevato livello di sicurezza marittima in tutta l'Unione, favorendo nel contempo la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e successivamente anche dagli impianti per l'estrazione di petrolio e

(8) L'Agenzia è stata inizialmente istituita con l'obiettivo di contribuire alla creazione di un elevato livello di sicurezza marittima in tutta l'Unione, favorendo nel contempo la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e successivamente anche dagli impianti per l'estrazione di petrolio e

di gas. Sebbene tali obiettivi siano stati ulteriormente rafforzati con l'integrazione della promozione della protezione marittima, l'attenzione prestata negli ultimi anni dall'Agenzia al sostegno agli sviluppi normativi nel settore della decarbonizzazione e della digitalizzazione del trasporto marittimo giustifica l'inserimento di tali dimensioni tra gli obiettivi generali dell'Agenzia, consentendole di contribuire agli obiettivi della duplice transizione, verde e digitale, dell'industria. Analogamente, il ruolo cruciale dell'Agenzia nel delineare un quadro della conoscenza della situazione marittima in mare, attraverso immagini via satellite e il funzionamento di sistemi aerei a pilotaggio remoto, giustifica l'integrazione di un obiettivo generale pertinente per l'Agenzia.

di gas. Sebbene tali obiettivi siano stati ulteriormente rafforzati con l'integrazione della promozione della protezione marittima, l'attenzione prestata negli ultimi anni dall'Agenzia al sostegno agli sviluppi normativi nel settore della decarbonizzazione e della digitalizzazione del trasporto marittimo, **comprese le aree portuali**, giustifica l'inserimento di tali dimensioni tra gli obiettivi generali dell'Agenzia, consentendole di contribuire agli obiettivi della duplice transizione, verde e digitale, dell'industria. Analogamente, il ruolo cruciale dell'Agenzia nel delineare un quadro della conoscenza della situazione marittima in mare, attraverso immagini via satellite e il funzionamento di sistemi aerei a pilotaggio remoto, giustifica l'integrazione di un obiettivo generale pertinente per l'Agenzia.

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento Considerando 10

##### *Testo della Commissione*

(10) Ai fini del corretto conseguimento di tali obiettivi, è opportuno che l'Agenzia svolga compiti specifici nell'ambito della sicurezza marittima, della sostenibilità, della decarbonizzazione del settore marittimo, della protezione marittima e della cibersicurezza, della sorveglianza marittima e delle crisi marittime, della promozione della digitalizzazione e dell'agevolazione degli scambi di dati nel settore marittimo.

##### *Emendamento*

(10) Ai fini del corretto conseguimento di tali obiettivi, è opportuno che l'Agenzia svolga compiti specifici nell'ambito della sicurezza marittima, **della prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi**, della sostenibilità, della decarbonizzazione del settore marittimo, della protezione marittima e della cibersicurezza, della sorveglianza marittima e delle crisi marittime, della promozione della digitalizzazione e dell'agevolazione degli scambi di dati nel settore marittimo. **Nello svolgere tali compiti, l'Agenzia dovrebbe prestare attenzione alle specificità dei diversi tipi di attività marittime, concentrandosi in particolare sulle condizioni applicabili al settore della pesca.**

## Emendamento 4

### Proposta di regolamento Considerando 11

#### *Testo della Commissione*

(11) Oltre ai compiti specifici, su richiesta della Commissione o degli Stati membri, l'Agenzia dovrebbe fornire sostegno tecnico orizzontale per l'attuazione di tutti i compiti che rientrano nella sfera delle sue competenze e dei suoi obiettivi e che derivino da esigenze e sviluppi futuri a livello dell'Unione. Tali compiti aggiuntivi sono soggetti a un esame delle risorse umane e finanziarie disponibili, di cui il consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbe tenere conto prima di decidere di inserirli nel documento unico di programmazione dell'Agenzia nell'ambito del suo programma di lavoro annuale o pluriennale. Ciò è necessario per garantire che taluni compiti che costituiscono l'essenza stessa dell'Agenzia possano, se necessario, essere considerati prioritari.

#### *Emendamento*

(11) Oltre ai compiti specifici, su richiesta della Commissione o degli Stati membri, l'Agenzia dovrebbe fornire sostegno tecnico orizzontale per l'attuazione di tutti i compiti che rientrano nella sfera delle sue competenze e dei suoi obiettivi e che derivino da esigenze e sviluppi futuri a livello dell'Unione ***nell'ambito della legislazione marittima***. Tali compiti aggiuntivi sono soggetti a un esame delle risorse umane e finanziarie disponibili, di cui il consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbe tenere conto prima di decidere di inserirli nel documento unico di programmazione dell'Agenzia nell'ambito del suo programma di lavoro annuale o pluriennale. ***È pertanto opportuno che i nuovi compiti aggiuntivi siano accompagnati da una scheda finanziaria legislativa trasmessa alle autorità legislative e di bilancio.*** Ciò è necessario per garantire che taluni compiti che costituiscono l'essenza stessa dell'Agenzia possano, se necessario, essere considerati prioritari.

#### *Motivazione*

*È importante disporre di una scheda finanziaria legislativa ogniqualvolta siano assegnati nuovi compiti.*

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(11 bis) L'Agenzia dovrebbe prestare particolare attenzione al settore della pesca nello svolgimento dei suoi compiti,***

*in quanto ha un importante impatto economico e sociale nell'UE. In particolare, i pescherecci e i lavoratori sono fortemente vulnerabili ai rischi in materia di sicurezza marittima e svolgono un ruolo importante nella transizione verde.*

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) L'Agenzia è all'avanguardia in termini di capacità tecniche nei settori di sua competenza e dovrebbe pertanto offrire agli Stati membri attività di formazione e di sviluppo delle capacità elaborando corsi con un programma comune di base ed erogandoli con l'ausilio degli strumenti tecnologicamente più avanzati.

#### *Emendamento*

(12) L'Agenzia è all'avanguardia in termini di capacità tecniche nei settori di sua competenza e dovrebbe pertanto offrire agli Stati membri attività di formazione e di sviluppo delle capacità elaborando corsi con un programma comune di base ed erogandoli con l'ausilio degli strumenti tecnologicamente più avanzati. ***L'Agenzia dovrebbe, tra l'altro, sostenere la formazione degli ispettori preposti al controllo da parte dello Stato di approdo degli Stati membri e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato di bandiera affinché effettuino ispezioni mirate relative all'attuazione e all'applicazione della convenzione sul lavoro marittimo (CLM) del 2006 per quanto riguarda l'attuazione dei diritti dei marittimi e le condizioni di lavoro e di vita a bordo delle navi. Al fine di aumentare l'attrattiva delle professioni marittime, l'Agenzia dovrebbe valutare la creazione di una rete che comprenda il mondo accademico e qualsiasi altro istituto in grado di fornire qualifiche adeguate per promuovere le esigenze di apprendimento permanente.***

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 13

### *Testo della Commissione*

(13) Tali capacità tecniche dell'Agenzia dovrebbero essere ulteriormente valorizzate svolgendo attività di ricerca in ambito marittimo e contribuendo alle pertinenti attività dell'Unione nel settore. L'Agenzia dovrebbe contribuire con un approccio proattivo agli obiettivi di migliorare la sicurezza e la protezione marittime, la decarbonizzazione del trasporto *marittimo* e la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi. A tal proposito, l'Agenzia potrebbe fornire orientamenti, raccomandazioni o manuali non vincolanti pertinenti che potrebbero assistere la Commissione, gli Stati membri e/o l'industria marittima nel raggiungimento di tali obiettivi.

### *Emendamento*

(13) Tali capacità tecniche dell'Agenzia dovrebbero essere ulteriormente valorizzate svolgendo attività di ricerca in ambito marittimo e contribuendo alle pertinenti attività dell'Unione nel settore. L'Agenzia dovrebbe contribuire con un approccio proattivo agli obiettivi di migliorare la sicurezza e la protezione marittime, la decarbonizzazione del trasporto *e dei porti marittimi* e la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi. A tal proposito, l'Agenzia potrebbe fornire orientamenti, raccomandazioni o manuali non vincolanti pertinenti che potrebbero assistere la Commissione, gli Stati membri e/o l'industria marittima nel raggiungimento di tali obiettivi.

### *Motivazione*

*È importante fare riferimento all'intero ecosistema marittimo.*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento Considerando 14**

#### *Testo della Commissione*

(14) Per quanto riguarda la sicurezza marittima, l'Agenzia dovrebbe definire un approccio proattivo per la determinazione dei rischi e delle sfide in materia di sicurezza, sulla base del quale dovrebbe presentare ogni tre anni alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in materia di sicurezza marittima. L'Agenzia dovrebbe inoltre continuare ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione della pertinente normativa dell'Unione, in particolare per quanto riguarda gli obblighi dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo, *le* inchieste sugli incidenti marittimi, le

#### *Emendamento*

(14) Per quanto riguarda la sicurezza marittima, l'Agenzia dovrebbe definire un approccio proattivo per la determinazione dei rischi e delle sfide in materia di sicurezza, sulla base del quale dovrebbe presentare ogni tre anni alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in materia di sicurezza marittima. L'Agenzia dovrebbe inoltre continuare ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione della pertinente normativa dell'Unione, in particolare per quanto riguarda gli obblighi dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo, *mediante il sostegno diretto alle* inchieste

norme in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, gli organismi riconosciuti e l'equipaggiamento marittimo. L'Agenzia dovrebbe infine svolgere un ruolo proattivo nel fornire assistenza per l'impiego di navi marittime autonome e automatizzate di superficie, mentre è altrettanto importante raccogliere ulteriori dati nell'ambito della formazione e della certificazione della gente di mare e della convenzione sul lavoro marittimo (CLM del 2006).

sugli incidenti marittimi, le norme in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, gli organismi riconosciuti e l'equipaggiamento marittimo. L'Agenzia dovrebbe infine svolgere un ruolo proattivo nel fornire assistenza per l'impiego di navi marittime autonome e automatizzate di superficie, mentre è altrettanto importante raccogliere ulteriori dati nell'ambito della formazione e della certificazione della gente di mare e della convenzione sul lavoro marittimo (CLM del 2006).

#### *Motivazione*

*Dovrebbe esistere un quadro europeo per le inchieste sugli incidenti al fine di ridurre le divergenze esistenti tra gli Stati membri.*

### **Emendamento 9**

#### **Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**(14 bis) La Commissione dovrebbe recepire nel diritto dell'UE la convenzione internazionale dell'IMO sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti e alla guardia (STCW-F 1995), al fine di conseguire un quadro armonizzato per il livello minimo di formazione dei pescatori in Europa.**

### **Emendamento 10**

#### **Proposta di regolamento Considerando 16**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

(16) Per quanto riguarda la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo, sono in atto e dovrebbero essere incoraggiati gli sforzi volti a limitare le

(16) Per quanto riguarda la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo, sono in atto e dovrebbero essere incoraggiati gli sforzi volti a limitare le

emissioni marittime globali attraverso l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), compresa la rapida attuazione della strategia iniziale dell'IMO per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi, adottata nel 2018. Sono in corso discussioni circa i mezzi per la realizzazione pratica di tale obiettivo ambizioso, **compresa** una revisione della strategia iniziale. A livello dell'Unione è stato elaborato un insieme di politiche e proposte legislative per sostenere la decarbonizzazione e promuovere ulteriormente la sostenibilità del settore marittimo, come figura in particolare nel Green Deal europeo, nella strategia per una mobilità sostenibile e intelligente, nel pacchetto "Pronti per il 55 %" e nella strategia per l'inquinamento zero. La necessità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del settore marittimo dovrebbe pertanto essere integrata nel mandato dell'Agenzia.

emissioni marittime globali attraverso l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), compresa la rapida attuazione della strategia iniziale dell'IMO per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi, adottata nel 2018. Sono in corso discussioni circa i mezzi per la realizzazione pratica di tale obiettivo ambizioso. **Tali discussioni comprendono la possibilità di una revisione della strategia iniziale e offrono l'opportunità di riflettere sulle ambizioni dell'Unione in ambito internazionale, nonché sull'importanza di garantire condizioni di parità a livello mondiale che comporterebbero il rafforzamento della competitività marittima dell'UE.** A livello dell'Unione è stato elaborato un insieme di politiche e proposte legislative per sostenere la decarbonizzazione e promuovere ulteriormente la sostenibilità del settore marittimo, come figura in particolare nel Green Deal europeo, nella strategia per una mobilità sostenibile e intelligente, nel pacchetto "Pronti per il 55 %" e nella strategia per l'inquinamento zero. La necessità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del settore marittimo dovrebbe pertanto essere integrata nel mandato dell'Agenzia.

#### *Motivazione*

*Ruolo internazionale dell'EMSA grazie alle sue competenze.*

### **Emendamento 11**

#### **Proposta di regolamento Considerando 17**

##### *Testo della Commissione*

(17) A tal proposito, è opportuno che l'Agenzia, pur continuando ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del

##### *Emendamento*

(17) A tal proposito, è opportuno che l'Agenzia, pur continuando ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del

Consiglio<sup>25</sup>, fornisca ulteriore assistenza nell'attuazione delle nuove misure normative per la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo derivanti dal pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %", quali il regolamento [...] sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e gli elementi connessi alla navigazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>26</sup> che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità. L'Agenzia dovrebbe continuare a essere all'avanguardia in termini di competenze a livello dell'Unione al fine di assistere il settore nella transizione verso combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio effettuando ricerche e fornendo orientamenti sulla diffusione e l'impiego di fonti di energia alternative sostenibili per le navi, **compresa l'alimentazione** elettrica da terra alle navi e in relazione all'adozione di soluzioni di efficienza energetica e di propulsione assistita dal vento. Al fine di monitorare i progressi nella decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo, è opportuno che l'Agenzia riferisca alla Commissione ogni tre anni in merito all'impegno di riduzione dei gas a effetto serra e alle eventuali raccomandazioni da parte sua.

Consiglio<sup>25</sup>, fornisca ulteriore assistenza nell'attuazione delle nuove misure normative per la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo derivanti dal pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %", quali il regolamento [...] sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e gli elementi connessi alla navigazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>26</sup> che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità. **Ciò comprende il monitoraggio e la comunicazione in merito agli impatti dell'EU ETS marittimo e di FuelEU Maritime sul traffico portuale, l'elusione dei porti e il trasferimento del traffico verso porti di trasbordo nei paesi terzi a discapito dei porti dell'UE.** L'Agenzia dovrebbe continuare a essere all'avanguardia in termini di competenze a livello dell'Unione al fine di assistere il settore nella transizione verso combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio effettuando ricerche e fornendo orientamenti sulla diffusione e l'impiego di fonti di energia alternative sostenibili per le navi **e le relative infrastrutture nelle aree portuali, sull'alimentazione** elettrica da terra alle navi e in relazione all'adozione di soluzioni di efficienza energetica e di propulsione assistita dal vento, **dal sole e dall'onda cinetica. Ciò comprende anche nuove tecnologie di riduzione dei gas a effetto serra, quali la cattura del carbonio a bordo, e pratiche di efficienza energetica, quali la navigazione a bassa velocità (slow steaming).** L'Agenzia dovrebbe altresì **condividere le sue competenze in materia di rischi per la sicurezza dei porti, bunkeraggio e stoccaggio legati all'impiego di combustibili alternativi sostenibili e ostacoli tecnologici e normativi.** Al fine di monitorare i progressi nella decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo **e delle aree portuali e favorirne le condizioni,** è opportuno che

l'Agenzia riferisca alla Commissione **e al Parlamento** ogni tre anni in merito all'impegno di riduzione dei gas a effetto serra e alle eventuali raccomandazioni da parte sua. **L'Agenzia dovrebbe inoltre riferire in merito a tutte le difficoltà amministrative e pratiche incontrate dagli Stati membri nell'attuazione dei relativi atti legislativi.**

---

<sup>25</sup> Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).

<sup>26</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

---

<sup>25</sup> Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).

<sup>26</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 18

#### *Testo della Commissione*

(18) Per quanto riguarda la sicurezza marittima, l'Agenzia dovrebbe continuare a fornire assistenza tecnica per le ispezioni della Commissione nel quadro del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>27</sup> relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali. Dato che il numero di incidenti di cibersecurity nel settore marittimo è aumentato notevolmente negli ultimi anni, è opportuno che l'Agenzia sostenga gli sforzi dell'Unione tesi a rafforzare la **resilienza contro gli incidenti di cibersecurity** nel

#### *Emendamento*

(18) Per quanto riguarda la sicurezza marittima, l'Agenzia dovrebbe continuare a fornire assistenza tecnica per le ispezioni della Commissione nel quadro del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>27</sup> relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali. Dato che il numero di incidenti di cibersecurity nel settore marittimo è aumentato notevolmente negli ultimi anni, è opportuno che l'Agenzia sostenga gli sforzi dell'Unione tesi a **prevenire gli incidenti di cibersecurity e** rafforzare la

settore marittimo facilitando lo scambio di migliori prassi e di informazioni su detti incidenti tra gli Stati membri.

---

<sup>27</sup> Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

### Emendamento 13

#### Proposta di regolamento Considerando 19

##### *Testo della Commissione*

(19) È opportuno che l'Agenzia continui a ospitare il sistema di monitoraggio del traffico navale e d'informazione istituito a norma della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>28</sup> insieme ad altri sistemi su cui si basa l'elaborazione di un quadro della conoscenza della situazione marittima. A tal proposito, l'Agenzia dovrebbe continuare a svolgere un ruolo fondamentale nella gestione della componente di sicurezza marittima del programma Copernicus e a utilizzare le tecnologie all'avanguardia disponibili, come i sistemi aerei a pilotaggio remoto, che costituiscono per gli Stati membri ed altri organismi dell'Unione uno strumento utile per la sorveglianza e il monitoraggio. Oltre a tali servizi, l'Agenzia ha dato prova del suo ruolo strategico nel fornire conoscenza della situazione marittima a sostegno di varie crisi, come la COVID-19 e la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. È pertanto opportuno che l'Agenzia gestisca un centro operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, che assista la Commissione e gli Stati membri in **tali** situazioni di emergenza.

***ciberresilienza*** nel settore marittimo ***elaborando orientamenti e*** facilitando lo scambio di migliori prassi e di informazioni su detti incidenti tra gli Stati membri.

---

<sup>27</sup> Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

##### *Emendamento*

(19) È opportuno che l'Agenzia continui a ospitare il sistema di monitoraggio del traffico navale e d'informazione istituito a norma della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>28</sup> insieme ad altri sistemi su cui si basa l'elaborazione di un quadro della conoscenza della situazione marittima. A tal proposito, l'Agenzia dovrebbe continuare a svolgere un ruolo fondamentale nella gestione della componente di sicurezza marittima del programma Copernicus e a utilizzare le tecnologie all'avanguardia disponibili, come i sistemi aerei a pilotaggio remoto, che costituiscono per gli Stati membri ed altri organismi dell'Unione uno strumento utile per la sorveglianza e il monitoraggio. Oltre a tali servizi, l'Agenzia ha dato prova del suo ruolo strategico nel fornire conoscenza della situazione marittima a sostegno di varie crisi, come la COVID-19 e la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. È pertanto opportuno che l'Agenzia gestisca un centro operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, che assista la Commissione e gli Stati membri ***e fornisca informazioni in merito a***

situazioni di emergenza, *anche potenziali*.  
*A sostegno di una risposta forte e unitaria dell'Unione e dei suoi Stati membri alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, l'Agenzia dovrebbe, tra l'altro, monitorare i comportamenti sospetti relativi ai gasdotti e individuare l'evasione delle sanzioni in mare.*

---

<sup>28</sup> Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

---

<sup>28</sup> Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

#### *Motivazione*

*L'EMSA fornisce assistenza per l'attuazione delle sanzioni nei confronti della Russia, nonché assiste gli organismi delle Nazioni Unite per quanto riguarda le "rotte del grano".*

### **Emendamento 14**

#### **Proposta di regolamento Considerando 20**

##### *Testo della Commissione*

(20) La digitalizzazione dei dati rientra nei progressi tecnologici del settore della raccolta e della comunicazione dei dati, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione dei costi e ad un uso efficiente delle risorse umane. L'introduzione e l'utilizzo di navi marittime autonome di superficie (MASS) e gli sviluppi digitali e tecnologici offrono un ampio ventaglio di nuove opportunità in termini di raccolta di dati e gestione di sistemi integrati. Ciò crea opportunità per la digitalizzazione, l'automazione e la standardizzazione potenziali di vari processi che permetterebbero di agevolare la sicurezza, la protezione, la sostenibilità e l'efficienza delle operazioni marittime, compresi i meccanismi di sorveglianza, a

##### *Emendamento*

(20) La digitalizzazione dei dati rientra nei progressi tecnologici del settore della raccolta e della comunicazione dei dati, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione dei costi, ***alla riduzione degli oneri amministrativi*** e ad un uso efficiente delle risorse umane. L'introduzione e l'utilizzo di navi marittime autonome di superficie (MASS) e gli sviluppi digitali e tecnologici offrono un ampio ventaglio di nuove opportunità in termini di raccolta di dati e gestione di sistemi integrati. Ciò crea opportunità per la digitalizzazione, l'automazione e la standardizzazione potenziali di vari processi che permetterebbero di agevolare la sicurezza, la protezione, la sostenibilità e l'efficienza

livello dell'Unione, riducendo contestualmente gli oneri amministrativi per gli Stati membri. A tal proposito, l'Agenzia dovrebbe, tra l'altro, agevolare e promuovere l'uso dei certificati elettronici, la raccolta, la registrazione e la valutazione dei dati tecnici, l'utilizzo sistematico delle banche dati esistenti, compreso il loro arricchimento reciproco attraverso il ricorso a strumenti informatici e di intelligenza artificiale innovativi, e, se del caso, lo sviluppo di ulteriori banche dati interoperabili.

delle operazioni marittime, compresi i meccanismi di sorveglianza, a livello dell'Unione, riducendo contestualmente gli oneri amministrativi per gli Stati membri. A tal proposito, l'Agenzia dovrebbe, tra l'altro, agevolare e promuovere l'uso dei certificati elettronici, la raccolta, la registrazione e la valutazione dei dati tecnici, l'utilizzo sistematico delle banche dati esistenti, compreso il loro arricchimento reciproco attraverso il ricorso a strumenti informatici e di intelligenza artificiale innovativi, e, se del caso, lo sviluppo di ulteriori banche dati interoperabili.

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Considerando 22

#### *Testo della Commissione*

(22) Nell'ambito dell'IMO, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato d'approdo ("MoU di Parigi"), firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, la Commissione e gli Stati membri possono aver bisogno di assistenza e competenze tecniche. Analogamente, la Commissione potrebbe anche aver bisogno dell'assistenza tecnica dell'Agenzia per sostenere i paesi terzi nel settore marittimo, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo delle capacità e i mezzi di prevenzione e intervento contro l'inquinamento. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbe essere incaricato di adottare una strategia per le relazioni internazionali dell'Agenzia sulle questioni di sua competenza, nell'ambito del documento unico di programmazione.

#### *Emendamento*

(22) Nell'ambito dell'IMO, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato d'approdo ("MoU di Parigi"), firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, la Commissione e gli Stati membri possono aver bisogno di assistenza e competenze tecniche ***ed è pertanto opportuno rafforzare il ruolo dell'EMSA, in particolare in seno all'IMO, dove l'Agenzia dovrebbe essere coinvolta e partecipare alle discussioni.*** Analogamente, la Commissione potrebbe anche aver bisogno dell'assistenza tecnica dell'Agenzia per sostenere i paesi terzi nel settore marittimo, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo delle capacità e i mezzi di prevenzione e intervento contro l'inquinamento. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbe essere incaricato di adottare una strategia per le relazioni internazionali dell'Agenzia sulle questioni di sua competenza, nell'ambito del documento unico di

programmazione.

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Considerando 23

#### *Testo della Commissione*

(23) Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono responsabili di numerosi compiti, che possono includere la sicurezza, compresa quella marittima, la ricerca e il soccorso in mare, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l'applicazione della legge in generale e la protezione dell'ambiente. L'Agenzia, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>29</sup>, e l'Agenzia europea di controllo della pesca, istituita dal regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>30</sup>, dovrebbero pertanto, nell'ambito dei rispettivi mandati, rafforzare sia la cooperazione tra loro, sia la cooperazione con le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera al fine di aumentare la conoscenza della situazione marittima e di sostenere azioni coerenti ed economicamente efficienti.

---

<sup>29</sup> Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295

#### *Emendamento*

(23) Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono responsabili di numerosi compiti, che possono includere la sicurezza, compresa quella marittima, la ricerca e il soccorso in mare, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l'applicazione della legge in generale e la protezione dell'ambiente. L'Agenzia, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>29</sup>, e l'Agenzia europea di controllo della pesca, istituita dal regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>30</sup>, dovrebbero pertanto, nell'ambito dei rispettivi mandati, rafforzare sia la cooperazione tra loro, sia la cooperazione con le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera al fine di aumentare la conoscenza della situazione marittima e di sostenere azioni coerenti ed economicamente efficienti, ***fornendo servizi, informazioni, tecnologie, attrezzature e formazione, nonché coordinando operazioni multifunzionali, raccogliendo dati a fini di ricerca scientifica, monitorando le acque europee e attuando programmi di cooperazione con i paesi terzi.***

---

<sup>29</sup> Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295

del 14.11.2019, pag. 1).

<sup>30</sup> Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).

del 14.11.2019, pag. 1).

<sup>30</sup> Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Considerando 25

#### *Testo della Commissione*

(25) Per semplificare il processo decisionale all'interno dell'Agenzia e contribuire al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia, dovrebbe essere introdotta una struttura di governance su due livelli. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere rappresentati in un consiglio di amministrazione dotato dei poteri necessari, tra cui il potere di formare il bilancio e il potere di approvare il documento di programmazione. Il consiglio di amministrazione dovrebbe fornire orientamenti generali per le attività dell'Agenzia ed essere coinvolto più da vicino nel monitoraggio delle attività dell'Agenzia, al fine di rafforzare il controllo in materia amministrativa e di bilancio. Un comitato esecutivo di dimensioni ridotte dovrebbe essere costituito con il compito di preparare in maniera adeguata le riunioni del consiglio di amministrazione e sostenerne il processo decisionale. I poteri del comitato esecutivo dovrebbero essere definiti in un mandato adottato dal consiglio di amministrazione e, se necessario, dovrebbero poter comprendere pareri e decisioni provvisorie soggette all'approvazione finale del consiglio di amministrazione. L'Agenzia dovrebbe essere guidata da un direttore esecutivo.

#### *Emendamento*

(25) Per semplificare il processo decisionale all'interno dell'Agenzia e contribuire al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia, dovrebbe essere introdotta una struttura di governance su due livelli. A tal fine gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere rappresentati in un consiglio di amministrazione dotato dei poteri necessari, tra cui il potere di formare il bilancio e il potere di approvare il documento di programmazione. ***Il Parlamento europeo dovrebbe essere rappresentato in qualità di osservatore.*** Il consiglio di amministrazione dovrebbe fornire orientamenti generali per le attività dell'Agenzia ed essere coinvolto più da vicino nel monitoraggio delle attività dell'Agenzia, al fine di rafforzare il controllo in materia amministrativa e di bilancio. Un comitato esecutivo di dimensioni ridotte dovrebbe essere costituito con il compito di preparare in maniera adeguata le riunioni del consiglio di amministrazione e sostenerne il processo decisionale. I poteri del comitato esecutivo dovrebbero essere definiti in un mandato adottato dal consiglio di amministrazione e, se necessario, dovrebbero poter comprendere pareri e decisioni provvisorie soggette all'approvazione finale del consiglio di amministrazione. L'Agenzia dovrebbe essere guidata da un direttore

esecutivo.

*Motivazione*

*È importante consolidare le relazioni tra il Parlamento europeo e l'Agenzia.*

**Emendamento 18**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 27**

*Testo della Commissione*

(27) Per assolvere adeguatamente i propri compiti, l'Agenzia dovrebbe essere dotata di personalità giuridica e disporre di un bilancio autonomo finanziato principalmente attraverso un contributo dell'Unione e diritti e corrispettivi versati da paesi terzi o da altri soggetti. L'indipendenza e l'imparzialità dell'Agenzia non dovrebbero essere compromesse a causa dei contributi finanziari che essa riceve dagli Stati membri, da paesi terzi o da altri soggetti. Per garantire l'indipendenza dell'Agenzia nella gestione quotidiana e nella formulazione di pareri, raccomandazioni e decisioni, è importante che la sua organizzazione sia trasparente e che il suo direttore esecutivo goda di piena responsabilità. Il personale dell'Agenzia dovrebbe essere indipendente e, per mantenere le conoscenze organizzative e la continuità operativa dell'Agenzia e allo stesso tempo garantire il necessario scambio continuo di competenze ed esperienze con il settore marittimo, dovrebbe essere assunto con contratti sia a breve che a lungo termine. Le spese dell'Agenzia dovrebbero comprendere spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.

*Emendamento*

(27) Per assolvere adeguatamente i propri compiti, l'Agenzia dovrebbe essere dotata di personalità giuridica e disporre di un bilancio autonomo finanziato principalmente attraverso un contributo dell'Unione e diritti e corrispettivi **proporzionali** versati da paesi terzi o da altri soggetti. L'indipendenza e l'imparzialità dell'Agenzia non dovrebbero essere compromesse a causa dei contributi finanziari che essa riceve dagli Stati membri, da paesi terzi o da altri soggetti. Per garantire l'indipendenza dell'Agenzia nella gestione quotidiana e nella formulazione di pareri, raccomandazioni e decisioni, è importante che la sua organizzazione sia trasparente e che il suo direttore esecutivo goda di piena responsabilità. Il personale dell'Agenzia dovrebbe essere indipendente e, per mantenere le conoscenze organizzative e la continuità operativa dell'Agenzia e allo stesso tempo garantire il necessario scambio continuo di competenze ed esperienze con il settore marittimo, dovrebbe essere assunto con contratti sia a breve che a lungo termine. Le spese dell'Agenzia dovrebbero comprendere spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.

*Motivazione*

*I diritti imposti ai portatori di interessi del settore marittimo dovrebbero essere*

*proporzionali.*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di regolamento Considerando 28**

#### *Testo della Commissione*

(28) Con riferimento alla prevenzione e gestione dei conflitti di interessi, è essenziale che l'Agenzia agisca in maniera imparziale, dimostri integrità e stabilisca standard professionali elevati. Non dovrebbero mai esservi motivi legittimi per sospettare che le decisioni possano essere influenzate da interessi in conflitto con il ruolo dell'Agenzia in quanto organismo al servizio dell'Unione nel suo insieme, o dagli interessi privati o affiliazioni di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione che entrino, o possano entrare, in conflitto con il corretto svolgimento delle funzioni ufficiali della persona interessata. Il consiglio di amministrazione dovrebbe pertanto adottare norme esaustive sui conflitti di interessi.

#### *Emendamento*

(28) Con riferimento alla prevenzione e gestione dei conflitti di interessi, è essenziale che l'Agenzia agisca in maniera imparziale, dimostri integrità e stabilisca standard professionali elevati. Non dovrebbero mai esservi motivi legittimi per sospettare che le decisioni possano essere influenzate da interessi in conflitto con il ruolo dell'Agenzia in quanto organismo al servizio dell'Unione nel suo insieme, o dagli interessi privati o affiliazioni di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione che entrino, o possano entrare, in conflitto con il corretto svolgimento delle funzioni ufficiali della persona interessata. Il consiglio di amministrazione dovrebbe pertanto adottare ***e mettere a disposizione del pubblico*** norme esaustive sui conflitti di interessi, ***tenendo in debita considerazione le raccomandazioni del Mediatore europeo.***

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento Considerando 33**

#### *Testo della Commissione*

(33) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda i diritti e i corrispettivi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento

#### *Emendamento*

(33) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione ***relative alla determinazione dei diritti e dei corrispettivi per la fornitura di servizi*** al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda i diritti e i corrispettivi. È

(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>31</sup>.

altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

---

<sup>31</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Considerando 33 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(33 bis) Al fine di precisare il metodo di calcolo di tali diritti e corrispettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda [contenuto e portata]. È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate nel corso dei lavori preparatori, anche a livello specialistico, e che tali consultazioni siano condotte in conformità con i principi sanciti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016<sup>1 bis</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.***

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento Considerando 34 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(34 bis) L'aumento proposto delle risorse dell'EMSA è insufficiente data l'entità dell'aumento proposto dei compiti dell'Agenzia e la portata delle ambizioni dell'UE per la politica marittima. Pertanto, l'importo delle risorse finanziarie destinate alla proposta in esame dovrebbe essere prelevato dai margini non assegnati al di sotto dei massimali del QFP oppure essere mobilitato attraverso gli strumenti speciali non tematici del QFP. Poiché la proposta della Commissione relativa alla revisione del QFP non ha rafforzato il bilancio dell'EMSA, l'aumento degli stanziamenti destinati all'EMSA non può essere controbilanciato da una riduzione compensativa della spesa programmata a titolo dell'MCE Trasporti né portare a una riduzione dei finanziamenti per altri programmi dell'Unione.*

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli obiettivi dell'Agenzia sono la promozione e la creazione di un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima che miri *a zero* incidenti e di protezione marittima, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi e la sostenibilità del settore

1. Gli obiettivi dell'Agenzia sono la promozione e la creazione di un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima che miri *alla riduzione massima degli* incidenti e di protezione marittima, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi e la sostenibilità

marittimo, nonché la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e la relativa azione d'intervento, e l'intervento contro l'inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di petrolio e di gas.

del settore marittimo, nonché la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e la relativa azione d'intervento, e l'intervento contro l'inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di petrolio e di gas.

## **Emendamento 24**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Ulteriori obiettivi dell'Agenzia sono la promozione della digitalizzazione del settore marittimo agevolando la trasmissione elettronica dei dati a sostegno della semplificazione e la fornitura alla Commissione e agli Stati membri di sistemi e servizi integrati di sorveglianza marittima e conoscenza della situazione marittima.

#### *Emendamento*

2. Ulteriori obiettivi dell'Agenzia sono la promozione della digitalizzazione del settore marittimo agevolando la trasmissione elettronica dei dati a sostegno della semplificazione, **la riduzione degli oneri amministrativi** e la fornitura alla Commissione e agli Stati membri di sistemi e servizi integrati di sorveglianza marittima e conoscenza della situazione marittima.

## **Emendamento 25**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

#### *Testo della Commissione*

1. L'Agenzia assiste la Commissione:

#### *Emendamento*

1. L'Agenzia assiste la Commissione **e gli Stati membri**:

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4**

#### *Testo della Commissione*

4. L'Agenzia contribuisce, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, previa approvazione del consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 17,

#### *Emendamento*

4. L'Agenzia contribuisce, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, previa approvazione del consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 17,

ad attività di ricerca marittima a livello dell'Unione coerenti con gli obiettivi dell'Agenzia. A tal riguardo, l'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell'individuazione dei principali temi di ricerca, fatte salve altre attività di ricerca a livello dell'Unione, e nell'analisi dei progetti di ricerca in corso e completati pertinenti agli obiettivi dell'Agenzia. Se del caso, fatte salve le norme applicabili in materia di proprietà intellettuale e le considerazioni sulla sicurezza, l'Agenzia **può diffondere** i risultati delle sue attività di ricerca e innovazione, previa approvazione della Commissione, nell'ambito del suo contributo alla creazione di sinergie tra le attività di ricerca e innovazione di altri organismi dell'Unione e degli Stati membri.

ad attività di ricerca marittima a livello dell'Unione coerenti con gli obiettivi dell'Agenzia. A tal riguardo, l'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell'individuazione dei principali temi di ricerca, fatte salve altre attività di ricerca a livello dell'Unione, e nell'analisi dei progetti di ricerca in corso e completati pertinenti agli obiettivi dell'Agenzia. Se del caso, fatte salve le norme applicabili in materia di proprietà intellettuale e le considerazioni sulla sicurezza, l'Agenzia **diffonde** i risultati delle sue attività di ricerca e innovazione, previa approvazione della Commissione, nell'ambito del suo contributo alla creazione di sinergie tra le attività di ricerca e innovazione di altri organismi dell'Unione e degli Stati membri.

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. L'Agenzia monitora i progressi in termini di sicurezza del trasporto marittimo nell'Unione, effettua analisi dei rischi sulla base dei dati disponibili ed elabora modelli di valutazione dei rischi per la sicurezza al fine di individuare le sfide e i rischi concernenti la sicurezza. Ogni tre anni presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in termini di sicurezza marittima con eventuali raccomandazioni tecniche che potrebbero essere esaminate a livello dell'Unione o internazionale. A tal proposito, l'Agenzia analizza e propone in particolare orientamenti o raccomandazioni pertinenti in relazione ai potenziali rischi per la sicurezza derivanti dalla diffusione e dall'impiego di fonti di energia alternative sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra alle navi ormeggiate.

##### *Emendamento*

1. L'Agenzia monitora i progressi in termini di sicurezza del trasporto marittimo nell'Unione, effettua analisi dei rischi sulla base dei dati disponibili ed elabora modelli di valutazione dei rischi per la sicurezza al fine di individuare le sfide e i rischi concernenti la sicurezza. Ogni tre anni presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in termini di sicurezza marittima con eventuali raccomandazioni tecniche che potrebbero essere esaminate a livello dell'Unione o internazionale. A tal proposito, l'Agenzia analizza e propone in particolare orientamenti o raccomandazioni pertinenti in relazione ai potenziali rischi per la sicurezza derivanti dalla diffusione e dall'impiego di fonti di energia alternative sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra alle navi ormeggiate, **le tecnologie delle batterie**

*impiegate per la propulsione, le "tecnologie a zero emissioni", quali definite nel regolamento [FuelEU Maritime], o qualsiasi altra futura tecnologia a bordo delle navi o nelle aree portuali.*

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

L'Agenzia assiste la Commissione nell'elaborazione e nella gestione delle banche dati di cui agli articoli 24 e 24 bis della direttiva 2009/16/CE. Sulla base dei dati raccolti, l'Agenzia assiste la Commissione nell'analisi delle informazioni pertinenti e nella pubblicazione delle informazioni relative alle navi e alle compagnie con un livello di prestazione basso o molto basso ai sensi della direttiva 2009/16/CE.

##### *Emendamento*

L'Agenzia assiste la Commissione **e gli Stati membri** nell'elaborazione e nella gestione delle banche dati di cui agli articoli 24 e 24 bis della direttiva 2009/16/CE. Sulla base dei dati raccolti, l'Agenzia assiste la Commissione nell'analisi delle informazioni pertinenti e nella pubblicazione delle informazioni relative alle navi e alle compagnie con un livello di prestazione basso o molto basso ai sensi della direttiva 2009/16/CE.

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

L'Agenzia assiste la Commissione nello sviluppo e nella gestione della banca dati di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/18/CE. Sulla base dei dati raccolti, l'Agenzia stila un riepilogo annuale dei sinistri e degli incidenti marittimi. L'Agenzia, **su richiesta degli Stati membri interessati e** in assenza di conflitti di interessi, **fornisce sostegno operativo a tali Stati membri per quanto riguarda le inchieste di sicurezza.** L'Agenzia svolge inoltre analisi dei rapporti sulle inchieste di sicurezza al fine di individuare il valore aggiunto a livello dell'Unione in termini di

##### *Emendamento*

L'Agenzia assiste la Commissione nello sviluppo e nella gestione della banca dati di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/18/CE. Sulla base dei dati raccolti, l'Agenzia stila un riepilogo annuale dei sinistri e degli incidenti marittimi. L'Agenzia **può essere invitata dagli Stati membri a fornire sostegno operativo e tecnico per quanto riguarda le inchieste di sicurezza.** In assenza di conflitti di interessi **per l'Agenzia, essa adempie tali richieste.** L'Agenzia svolge inoltre analisi dei rapporti sulle inchieste di sicurezza al fine di individuare il valore aggiunto a livello

insegnamenti pertinenti da trarre.

dell'Unione in termini di insegnamenti pertinenti da trarre.

## **Emendamento 30**

### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 7**

#### *Testo della Commissione*

7. L'Agenzia assiste la Commissione nell'attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>39</sup> fornendo la sua valutazione tecnica sugli aspetti relativi alla sicurezza, formulando raccomandazioni con elenchi dei rispettivi requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e delle rispettive norme di prova, sviluppando e gestendo la banca dati di cui all'articolo 35, paragrafo 4, di tale direttiva e agevolando la cooperazione tra gli organismi di valutazione notificati che fungono da segretariato tecnico del proprio gruppo di coordinamento.

---

<sup>39</sup> Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).

## **Emendamento 31**

### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 9**

#### *Testo della Commissione*

9. L'Agenzia raccoglie e analizza i dati relativi alla gente di mare forniti e utilizzati in conformità della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>40</sup>. Può inoltre raccogliere e analizzare dati sull'attuazione della convenzione sul lavoro

#### *Emendamento*

7. L'Agenzia assiste la Commissione **e gli Stati membri** nell'attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>39</sup> fornendo la sua valutazione tecnica sugli aspetti relativi alla sicurezza, formulando raccomandazioni con elenchi dei rispettivi requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e delle rispettive norme di prova, sviluppando e gestendo la banca dati di cui all'articolo 35, paragrafo 4, di tale direttiva e agevolando la cooperazione tra gli organismi di valutazione notificati che fungono da segretariato tecnico del proprio gruppo di coordinamento.

---

<sup>39</sup> Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).

#### *Emendamento*

9. L'Agenzia raccoglie e analizza i dati relativi alla gente di mare forniti e utilizzati in conformità della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>40</sup>. Può inoltre raccogliere e analizzare dati sull'attuazione della convenzione sul lavoro

marittimo del 2006 (CLM del 2006) al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo della gente di mare.

marittimo del 2006 (CLM del 2006) al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo della gente di mare. ***La Commissione utilizza tali dati, congiuntamente a quelli generati dal sistema d'informazione della convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia (STCW IS), per sviluppare risposte strategiche adeguate per il reclutamento e il mantenimento in attività della gente di mare.***

---

<sup>40</sup> Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 169 del 27.6.2022, pag. 45).

---

<sup>40</sup> Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 169 del 27.6.2022, pag. 45).

## **Emendamento 32**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d bis) condividendo e ricevendo informazioni pertinenti provenienti da altre agenzie dell'UE, come l'EFCA, in particolare per quanto riguarda gli attrezzi da pesca perduti.***

## **Emendamento 33**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nel contesto dell'attuazione della direttiva 2008/56/CE, contribuendo all'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico delle acque marine per quanto concerne gli elementi connessi

5. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nel contesto dell'attuazione della direttiva 2008/56/CE, contribuendo all'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico delle acque marine per quanto concerne gli elementi connessi

alla navigazione, e nello sfruttare i risultati di strumenti esistenti quali i servizi marittimi integrati. A tal proposito, l'Agenzia svolge ulteriori ricerche su questioni relative ai container dispersi, compresi quelli contenenti pellet di plastica, e al rumore sottomarino e fornisce raccomandazioni alla Commissione e agli Stati membri.

alla navigazione, e nello sfruttare i risultati di strumenti esistenti quali i servizi marittimi integrati. A tal proposito, l'Agenzia svolge ulteriori ricerche su questioni relative ai container dispersi, compresi quelli contenenti pellet di plastica, e al rumore sottomarino e fornisce raccomandazioni alla Commissione e agli Stati membri.

*Per quanto riguarda i container dispersi in mare, l'Agenzia dovrebbe fornire orientamenti ai portatori di interessi del settore e allo Stato di bandiera sui requisiti concordati in seno all'IMO per la segnalazione obbligatoria dei container dispersi. È inoltre opportuno esaminare la possibilità di meccanismi di risposta collettivi e coordinati a livello dell'UE e internazionale.*

## Emendamento 34

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. L'Agenzia monitora i progressi delle misure operative e tecniche adottate per aumentare l'efficienza energetica delle navi e la diffusione di combustibili alternativi e di sistemi energetici ed elettrici sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra e la propulsione assistita dal vento, al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi.

#### *Emendamento*

1. L'Agenzia monitora i progressi delle misure operative e tecniche adottate per aumentare l'efficienza energetica delle navi e dei porti e la diffusione di combustibili alternativi e di sistemi energetici ed elettrici sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra, la propulsione assistita dal vento **e la cattura del carbonio a bordo**, al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi.

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

***1 bis. L'Agenzia valuta la necessità di implementare moduli di formazione aggiuntivi per i professionisti marittimi che gestiscono sistemi ibridi e a zero emissioni di nuova generazione e spesso complessi.***

## Emendamento 36

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. L'Agenzia fornisce assistenza tecnica alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, in relazione agli sforzi normativi tesi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi. A tal proposito, l'Agenzia può avvalersi di qualsiasi strumento o servizio operativo pertinente a tale compito. In particolare, l'Agenzia ricerca, analizza e propone orientamenti o raccomandazioni pertinenti in relazione alla diffusione e all'impiego di combustibili alternativi e di sistemi energetici ed elettrici sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra e la propulsione assistita dal vento, nonché in relazione alle misure di efficienza energetica.

*Emendamento*

2. L'Agenzia fornisce assistenza tecnica alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, in relazione agli sforzi normativi tesi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi ***e dai porti***. A tal proposito, l'Agenzia può avvalersi di qualsiasi strumento o servizio operativo pertinente a tale compito. In particolare, l'Agenzia ricerca, analizza e propone orientamenti o raccomandazioni pertinenti in relazione alla diffusione e all'impiego di combustibili alternativi e di sistemi energetici ed elettrici sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra, la propulsione assistita dal vento, ***dal sole e dall'onda cinetica e la cattura del carbonio a bordo, garantendo il rispetto dei principi della neutralità tecnologica***, nonché in relazione alle misure di efficienza energetica, ***ricorrendo a pratiche quali la navigazione a bassa velocità (slow steaming) e l'ottimizzazione della velocità***.

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

***Tale assistenza comprende anche il monitoraggio e la comunicazione in merito agli impatti sul traffico portuale, l'elusione dei porti e il trasferimento del traffico verso porti di trasbordo di container limitrofi a discapito dei porti dell'UE.***

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

6. Ogni tre anni l'Agenzia presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nella decarbonizzazione del trasporto marittimo a livello dell'Unione. Ove possibile, la relazione include un'analisi tecnica delle problematiche individuate che potrebbero essere affrontate a livello dell'Unione.

*Emendamento*

6. Ogni tre anni l'Agenzia presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nella decarbonizzazione del trasporto marittimo a livello dell'Unione. Ove possibile, la relazione include un'analisi tecnica delle problematiche individuate che potrebbero essere affrontate a livello dell'Unione. ***La relazione è resa pubblica sul sito web dell'Agenzia in un formato consultabile e in modo disaggregato.***

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. L'Agenzia fornisce assistenza tecnica alla Commissione nello svolgimento dei compiti ***di ispezione*** ad essa assegnati a norma dell'articolo 9, ***paragrafo 4***, del regolamento (CE) n. 725/2004.

*Emendamento*

1. L'Agenzia fornisce assistenza tecnica alla Commissione ***e agli Stati membri*** nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 725/2004.

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri, insieme a qualsiasi altro organismo competente dell'Unione, nello sviluppo della resilienza agli incidenti di cibersicurezza nel settore marittimo, in particolare agevolando lo scambio di migliori prassi e di informazioni sugli incidenti di cibersicurezza tra gli Stati membri.

#### *Emendamento*

2. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri, insieme a qualsiasi altro organismo competente dell'Unione, nello sviluppo della resilienza agli incidenti di cibersicurezza nel settore marittimo, in particolare **fornendo orientamenti e** agevolando lo scambio di migliori prassi e di informazioni sugli incidenti di cibersicurezza tra gli Stati membri.

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. L'Agenzia fornisce alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, servizi di sorveglianza e di comunicazione marittime basati su tecnologie avanzate, comprese infrastrutture terrestri e spaziali e sensori montati su qualsiasi tipo di piattaforma, migliorando la conoscenza della situazione marittima.

#### *Emendamento*

1. L'Agenzia fornisce alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, servizi di sorveglianza e di comunicazione marittime basati su tecnologie avanzate, comprese infrastrutture terrestri e spaziali e sensori montati su qualsiasi tipo di piattaforma, migliorando la conoscenza della situazione marittima, **anche per quanto riguarda le nuove sfide di natura geopolitica, come la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e le connesse minacce alla sicurezza per determinati Stati membri e per l'Unione nel suo complesso.**

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

L'Agenzia gestisce un centro disponibile 24

#### *Emendamento*

L'Agenzia gestisce un centro disponibile 24

ore su 24 e 7 giorni su 7 che, **su richiesta e** fatto salvo il diritto nazionale e dell'Unione, fornisce alla Commissione, alle autorità nazionali competenti, fermi restando i loro diritti e le loro responsabilità in quanto Stati di bandiera, Stati costieri e Stati di approdo, e agli organismi dell'Unione competenti, nell'ambito dei rispettivi mandati, dati analitici e relativi alla conoscenza della situazione marittima, a seconda dei casi, che li assistono per gli aspetti seguenti:

ore su 24 e 7 giorni su 7 che, fatto salvo il diritto nazionale e dell'Unione, fornisce alla Commissione, alle autorità nazionali competenti, fermi restando i loro diritti e le loro responsabilità in quanto Stati di bandiera, Stati costieri e Stati di approdo, e agli organismi dell'Unione competenti, nell'ambito dei rispettivi mandati, dati analitici e relativi alla conoscenza della situazione marittima, a seconda dei casi, che li assistono per gli aspetti seguenti:

### Emendamento 43

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) l'attuazione di qualsiasi normativa dell'Unione che imponga il monitoraggio dei movimenti delle navi;

##### *Emendamento*

c) l'attuazione di qualsiasi normativa dell'Unione che imponga il monitoraggio dei movimenti delle navi **e dei container dispersi in mare**;

### Emendamento 44

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

d) agevolare il riutilizzo e la condivisione dei dati scambiati nell'EMSW e utilizzando SafeSeaNet.

##### *Emendamento*

d) agevolare **e migliorare** il riutilizzo e la condivisione dei dati affidabili scambiati nell'EMSW e utilizzando SafeSeaNet.

### Emendamento 45

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. L'Agenzia fornisce assistenza tecnica agli Stati membri, su loro richiesta e fatti salvi i loro diritti e obblighi in quanto Stati

##### *Emendamento*

3. L'Agenzia fornisce assistenza tecnica **e operativa, nonché programmi regolari di formazione e certificazione**, agli Stati

di bandiera, nella digitalizzazione dei loro registri e delle loro procedure così da agevolare l'adozione di certificati elettronici.

membri, su loro richiesta e fatti salvi i loro diritti e obblighi in quanto Stati di bandiera, nella digitalizzazione dei loro registri e delle loro procedure così da agevolare l'adozione di certificati elettronici ***e nella digitalizzazione di ogni altra procedura, che possa avere un effetto positivo riducendo gli oneri amministrativi a carico delle autorità dello Stato di bandiera, di approdo o costiero.***

## Emendamento 46

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. Se del caso, e comunque al termine di ogni ciclo di visite o ispezioni, l'Agenzia esamina le relazioni redatte nell'ambito di tale ciclo al fine di identificare risultati orizzontali e conclusioni generali circa l'efficacia e l'efficienza a livello di costi delle misure in vigore. L'Agenzia presenta le analisi alla Commissione per l'ulteriore discussione con gli Stati membri al fine di trarre gli insegnamenti pertinenti e facilitare la diffusione di buoni metodi di lavoro.

#### *Emendamento*

6. Se del caso, e comunque al termine di ogni ciclo di visite o ispezioni, l'Agenzia esamina le relazioni redatte nell'ambito di tale ciclo al fine di identificare risultati orizzontali e conclusioni generali circa l'efficacia e l'efficienza a livello di costi delle misure in vigore. L'Agenzia presenta le analisi alla Commissione per l'ulteriore discussione con gli Stati membri al fine di trarre gli insegnamenti pertinenti e facilitare la diffusione di buoni metodi di lavoro, ***in particolare per quanto riguarda l'attuazione del diritto dell'Unione.***

## Emendamento 47

### Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione, su loro richiesta, l'assistenza tecnica necessaria per contribuire ai pertinenti lavori degli organismi tecnici dell'IMO, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), per quanto concerne la navigazione, ***del*** memorandum

#### *Emendamento*

L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione, su loro richiesta, l'assistenza tecnica necessaria per contribuire ai pertinenti lavori degli organismi tecnici dell'IMO, ***in seno a cui l'EMSA, nell'ambito della delegazione della Commissione, dovrebbe essere coinvolta e***

d'intesa **di Parigi relativo** al controllo delle navi da parte dello Stato d'approdo ("**MoU di Parigi**") e di altre organizzazioni regionali competenti cui l'Unione ha aderito, per quanto riguarda le materie di competenza dell'Unione.

**partecipare alle discussioni**, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), per quanto concerne la navigazione, **dei pertinenti** memorandum d'intesa **relativi** al controllo delle navi da parte dello Stato d'approdo e di altre organizzazioni regionali competenti cui l'Unione ha aderito, per quanto riguarda le materie di competenza dell'Unione.

## **Emendamento 48**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. L'Agenzia, **su richiesta della** Commissione, può fornire assistenza tecnica, compresa l'organizzazione delle pertinenti attività di formazione, con riguardo ai pertinenti atti giuridici dell'Unione, agli Stati candidati all'adesione all'Unione e, ove applicabile, ai paesi destinatari della politica europea di vicinato e ai paesi che aderiscono al MoU di Parigi.

#### *Emendamento*

2. L'Agenzia, **in consultazione con la** Commissione, può fornire assistenza tecnica, compresa l'organizzazione delle pertinenti attività di formazione, con riguardo ai pertinenti atti giuridici dell'Unione, agli Stati candidati all'adesione all'Unione e, ove applicabile, ai paesi destinatari della politica europea di vicinato e ai paesi che aderiscono al MoU di Parigi.

## **Emendamento 49**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. **Su richiesta della** Commissione o del servizio europeo per l'azione esterna, o di entrambi, l'Agenzia può fornire assistenza in caso di inquinamento causato dalle navi, nonché di inquinamento marino causato da impianti per l'estrazione di petrolio e di gas che colpisca i paesi terzi che condividono un bacino marittimo regionale con l'Unione. L'Agenzia fornisce l'assistenza in linea con il meccanismo unionale di protezione civile istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE e con le

#### *Emendamento*

3. **In consultazione con la** Commissione o il servizio europeo per l'azione esterna, o con entrambi, l'Agenzia può fornire assistenza in caso di inquinamento causato dalle navi, nonché di inquinamento marino causato da impianti per l'estrazione di petrolio e di gas che colpisca i paesi terzi che condividono un bacino marittimo regionale con l'Unione. L'Agenzia fornisce l'assistenza in linea con il meccanismo unionale di protezione civile istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE e

condizioni applicabili agli Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, applicate per analogia ai paesi terzi. Tali compiti sono coordinati con i programmi di cooperazione regionale esistenti in materia di inquinamento marino.

con le condizioni applicabili agli Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, applicate per analogia ai paesi terzi. Tali compiti sono coordinati con i programmi di cooperazione regionale esistenti in materia di inquinamento marino.

## **Emendamento 50**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4**

#### *Testo della Commissione*

4. Fatto salvo l'articolo 24 e **su richiesta della** Commissione, l'Agenzia può fornire assistenza tecnica ai paesi terzi per le questioni di sua competenza.

#### *Emendamento*

4. Fatto salvo l'articolo 24 e **in consultazione con la** Commissione, l'Agenzia può fornire assistenza tecnica ai paesi terzi per le questioni di sua competenza.

## **Emendamento 51**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 5**

#### *Testo della Commissione*

5. L'Agenzia può concludere accordi amministrativi e cooperare con altri organismi dell'Unione operanti nelle materie che rientrano nell'ambito delle sue competenze **previa approvazione della Commissione**. Tali accordi e cooperazione sono soggetti al parere della Commissione e alla presentazione di relazioni periodiche a quest'ultima.

#### *Emendamento*

5. L'Agenzia può concludere accordi amministrativi e cooperare con altri organismi dell'Unione operanti nelle materie che rientrano nell'ambito delle sue competenze. Tali accordi e cooperazione sono soggetti al parere della Commissione e alla presentazione di relazioni periodiche a quest'ultima.

## **Emendamento 52**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 6**

#### *Testo della Commissione*

6. Il consiglio di amministrazione

#### *Emendamento*

6. Il consiglio di amministrazione

adotta una strategia per le relazioni internazionali dell'Agenzia per quanto riguarda le questioni di sua competenza. Tale strategia **è in linea con le priorità politiche della Commissione** e mira ad assistere la Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna nella realizzazione **di tali** priorità. La strategia è incorporata nel documento di programmazione dell'Agenzia, con specificazione delle risorse correlate.

adotta una strategia per le relazioni internazionali dell'Agenzia per quanto riguarda le questioni di sua competenza. Tale strategia mira ad assistere la Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna nella realizzazione **delle** priorità **dell'Unione**. La strategia è incorporata nel documento di programmazione dell'Agenzia, con specificazione delle risorse correlate.

### **Emendamento 53**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

d) migliorando lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera, anche analizzando le sfide operative e i rischi emergenti nel settore marittimo;

##### *Emendamento*

d) migliorando lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera, anche analizzando le sfide operative e i rischi emergenti nel settore marittimo, **incluso mediante il ricorso agli strumenti di simulazione digitale per studiare l'effetto degli incidenti**;

### **Emendamento 54**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**e bis) condividendo gli sviluppi, la ricerca e le tecnologie pertinenti, compresa l'intelligenza artificiale, in modo collaborativo e flessibile, per trovare soluzioni alle sfide affrontate nei diversi settori;**

### **Emendamento 55**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e ter) intensificando la cooperazione per raccogliere dati ai fini della ricerca scientifica marina in materia di ecosistemi marini, oceanografia fisica, chimica marina, biologia marina, pesca, perforazione e carotaggio oceanici scientifici, ricerca geologica e geofisica e altre attività;*

## **Emendamento 56**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera e quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e quater) attuando progetti di cooperazione con paesi terzi per migliorare la sicurezza marittima, la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, la protezione marittima e la conservazione dell'ambiente marino;*

## **Emendamento 57**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Il consiglio di amministrazione comprende **anche** quattro professionisti dei settori maggiormente interessati di cui all'articolo 2, nominati dalla Commissione e non aventi diritto di voto.

Il consiglio di amministrazione comprende quattro professionisti dei settori maggiormente interessati di cui all'articolo 2, nominati dalla Commissione e non aventi diritto di voto.

## **Emendamento 58**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Nel consiglio di amministrazione siedono anche due rappresentanti del Parlamento europeo che partecipano in qualità di osservatori e non aventi diritto di voto.***

## **Emendamento 59**

### **Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Ogni Stato membro e la Commissione nominano i rispettivi membri del consiglio di amministrazione nonché un supplente per rappresentarli in caso di assenza.

2. Ogni Stato membro, ***il Parlamento europeo*** e la Commissione nominano i rispettivi membri del consiglio di amministrazione nonché un supplente per rappresentarli in caso di assenza.

## **Emendamento 60**

### **Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera g**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

g) stabilisce una metodologia per le visite da effettuare a norma dell'articolo 10. ***Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione della metodologia, a sfavore di tale metodologia, il consiglio di amministrazione la riesamina e la adotta, eventualmente in versione modificata, in seconda lettura, con votazione a maggioranza dei due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri;***

g) stabilisce una metodologia per le visite da effettuare a norma dell'articolo 10;

## **Emendamento 61**

### **Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera j**

*Testo della Commissione*

j) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi in relazione ai suoi membri e pubblica ogni anno sul proprio sito web la dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione;

*Emendamento*

j) adotta **e mette a disposizione del pubblico le** norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi in relazione ai suoi membri e pubblica ogni anno sul proprio sito web la dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione;

**Emendamento 62**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera l**

*Testo della Commissione*

l) adotta il suo regolamento interno;

*Emendamento*

l) adotta **e mette a disposizione del pubblico** il suo regolamento interno;

**Emendamento 63**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera u**

*Testo della Commissione*

u) prende tutte le decisioni relative alla costituzione e se necessario alla modifica delle strutture interne dell'Agenzia, compresa l'istituzione di gruppi consultivi o di lavoro;

*Emendamento*

u) prende tutte le decisioni relative alla costituzione e se necessario alla modifica delle strutture interne dell'Agenzia, compresa l'istituzione di gruppi consultivi o di lavoro **tenendo conto delle esigenze operative dell'Agenzia e rispettando il principio della sana gestione finanziaria;**

**Emendamento 64**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera v**

*Testo della Commissione*

v) decide in merito ai servizi che l'Agenzia può offrire a fronte di diritti e corrispettivi e adotta un modello quadro

*Emendamento*

v) decide in merito ai servizi che l'Agenzia può offrire a fronte di diritti e corrispettivi e adotta un modello quadro

per la ripartizione finanziaria dei diritti e dei corrispettivi pagabili di cui all'articolo 26, paragrafo 3, lettera c). **Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione della decisione del consiglio di amministrazione concernente i servizi offerti a fronte di diritti o il modello quadro, a sfavore di tale decisione, il consiglio di amministrazione la riesamina e la adotta, eventualmente in versione modificata, in seconda lettura, con votazione a maggioranza dei due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri;**

per la ripartizione finanziaria dei diritti e dei corrispettivi pagabili di cui all'articolo 26, paragrafo 3, lettera c);

## **Emendamento 65**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera x**

##### *Testo della Commissione*

x) adotta una strategia di cooperazione con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali, o entrambi, di cui all'articolo 11, paragrafo 6. **Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione della strategia, a sfavore di tale strategia, il consiglio di amministrazione la riesamina e la adotta, eventualmente in versione modificata, in seconda lettura, con votazione a maggioranza dei due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri;**

##### *Emendamento*

x) adotta una strategia di cooperazione con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali, o entrambi, di cui all'articolo 11, paragrafo 6;

## **Emendamento 66**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

Entro il 30 novembre di ogni anno il

##### *Emendamento*

Entro il 30 novembre di ogni anno il

consiglio di amministrazione adotta un documento unico di programmazione contenente una programmazione pluriennale ed annuale, sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo, tenendo conto del parere della Commissione. Il consiglio di amministrazione *lo* trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

consiglio di amministrazione adotta un documento unico di programmazione contenente una programmazione pluriennale ed annuale, sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo, tenendo conto del parere della Commissione *e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione del Parlamento europeo. Qualora decida di non tener conto di elementi del parere della Commissione, il consiglio di amministrazione fornisce una giustificazione dettagliata. L'obbligo di fornire una motivazione dettagliata si applica anche agli elementi sollevati dal Parlamento europeo durante la consultazione.* Il consiglio di amministrazione trasmette *il documento unico di programmazione* al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione *entro il 31 gennaio dell'anno successivo.*

#### Emendamento 67

##### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione del documento unico di programmazione, a sfavore di tale documento, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo adotta, eventualmente in versione modificata, entro un termine di due mesi, in seconda lettura, con votazione a maggioranza dei due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri.*

*Emendamento*

*soppresso*

#### Emendamento 68

##### Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

3. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria due volte all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo *degli Stati* membri.

*Emendamento*

3. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria due volte all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo *dei suoi* membri.

**Emendamento 69**

**Proposta di regolamento  
Articolo 20 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*2. Le decisioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da c) a e) e lettere i), j), n), o), p), q), t) e u), e paragrafo 2, possono essere adottate soltanto se i rappresentanti della Commissione esprimono un voto favorevole. Ai fini dell'adozione delle decisioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), il voto favorevole del rappresentante della Commissione è richiesto soltanto per gli elementi della decisione non correlati al programma di lavoro annuale e pluriennale dell'Agenzia.*

*Emendamento*

*soppresso*

**Emendamento 70**

**Proposta di regolamento  
Articolo 20 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Ogni membro dispone di un voto. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non partecipa al voto.

*Emendamento*

3. Ogni membro *avente diritto di voto* dispone di un voto. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non partecipa al voto.

**Emendamento 71**

**Proposta di regolamento  
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)**

*a bis) delibera sulle questioni previste dalle regole finanziarie adottate a norma dell'articolo 25 e non riservate al consiglio di amministrazione ai sensi del presente regolamento;*

## Emendamento 72

### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio di amministrazione, da un rappresentante della Commissione presso il consiglio di amministrazione e da altri tre membri nominati dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri con diritto di voto. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.

*Emendamento*

4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente *e dal vicepresidente* del consiglio di amministrazione, da un rappresentante della Commissione presso il consiglio di amministrazione e da altri tre membri nominati dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri con diritto di voto. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto. ***Il comitato esecutivo può invitare altri osservatori a partecipare alle sue riunioni.***

## Emendamento 73

### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 6 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***6 bis. Il comitato esecutivo adotta le decisioni per consenso. Se non riesce ad adottare una decisione per consenso, la questione è deferita al consiglio di amministrazione.***

## Emendamento 74

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e **alle** competenze, a partire da una rosa di candidati proposti dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente che rispetta il principio dell'equilibrio di genere.

*Emendamento*

1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e **a** competenze ***ed esperienza comprovate nell'ambito del settore marittimo***, a partire da una rosa di candidati proposti dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente che rispetta il principio dell'equilibrio di genere.

**Emendamento 75**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione è invitato a rendere una dichiarazione alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.***

**Emendamento 76**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. Su proposta della Commissione e tenuto conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.

4. Su proposta della Commissione e tenuto conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni. ***Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Prima che il consiglio di amministrazione decida di prorogare il***

*mandato, il direttore esecutivo può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande che gli sono poste dai suoi membri.*

#### **Emendamento 77**

##### **Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 6**

###### *Testo della Commissione*

6. Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione adottata su proposta della Commissione.

###### *Emendamento*

6. Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione adottata su proposta della Commissione. ***Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati dei motivi di tale decisione, nel pieno rispetto dei requisiti di riservatezza applicabili.***

#### **Emendamento 78**

##### **Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

***6 bis. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato o la sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.***

#### **Emendamento 79**

##### **Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 4**

###### *Testo della Commissione*

4. Il direttore esecutivo è il

###### *Emendamento*

4. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia.

rappresentante legale dell'Agenzia.

***Pertanto, il direttore esecutivo:***

#### **Emendamento 80**

##### **Proposta di regolamento**

**Articolo 23 – paragrafo 4 – lettera a (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***a) fornisce assistenza e competenze tecniche alla Commissione e agli Stati membri nel contesto delle riunioni dell'IMO;***

#### **Emendamento 81**

##### **Proposta di regolamento**

**Articolo 23 – paragrafo 4 – lettera b (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b) risponde al consiglio di amministrazione dell'Agenzia quando adotta decisioni politicamente sensibili nell'interesse dell'Unione;***

#### **Emendamento 82**

##### **Proposta di regolamento**

**Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***a) garantisce l'amministrazione corrente sostenibile ed efficiente dell'Agenzia;***

***a) garantisce l'amministrazione corrente dell'Agenzia;***

#### **Emendamento 83**

##### **Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c) eventuali diritti e corrispettivi per infrastrutture, pubblicazioni, formazione o***

***c) eventuali diritti e corrispettivi per infrastrutture, pubblicazioni, formazione o***

altri servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento forniti dall'Agenzia in conformità degli atti di esecuzione *adottati a norma dell'articolo 33*;

altri servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento forniti dall'Agenzia in conformità degli atti *delegati e di esecuzione di cui all'articolo 33*;

#### **Emendamento 84**

##### **Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 8**

###### *Testo della Commissione*

8. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia. Il bilancio diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

###### *Emendamento*

8. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia *a maggioranza di due terzi dei membri con diritto di voto*. Il bilancio diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

#### **Emendamento 85**

##### **Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

*4 bis. Al fine di ottenere risparmi finanziari, l'Agenzia, se del caso, coopera strettamente con le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'Unione, in particolare con quelli che hanno la propria sede nello stesso Stato membro.*

#### **Emendamento 86**

##### **Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 5**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

5. Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione può decidere, con l'accordo e la cooperazione degli Stati membri interessati e tenendo nel debito conto le implicazioni sul bilancio, ivi

5. Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione può decidere, *dopo averne informato la commissione competente del Parlamento europeo*, con l'accordo e la cooperazione degli Stati

compresi gli eventuali contributi che gli Stati membri interessati possano erogare, di istituire i centri regionali necessari per svolgere, nel modo più efficiente ed efficace, taluni compiti dell'Agenzia. Nel prendere tale decisione, il consiglio di amministrazione definisce il preciso ambito di applicazione delle attività del centro regionale, evitando nel contempo inutili oneri finanziari e rafforzando la cooperazione con le esistenti reti regionali e nazionali.

membri interessati e tenendo nel debito conto le implicazioni sul bilancio, ivi compresi gli eventuali contributi che gli Stati membri interessati possano erogare, di istituire i centri regionali necessari per svolgere, nel modo più efficiente ed efficace, taluni compiti dell'Agenzia. Nel prendere tale decisione, il consiglio di amministrazione definisce il preciso ambito di applicazione delle attività del centro regionale, evitando nel contempo inutili oneri finanziari e rafforzando la cooperazione con le esistenti reti regionali e nazionali.

#### *Motivazione*

*È importante consolidare le relazioni tra il Parlamento europeo e l'Agenzia.*

#### **Emendamento 87**

##### **Proposta di regolamento Articolo 33 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Atti di esecuzione in relazione ai diritti e ai corrispettivi*

Diritti e corrispettivi

#### **Emendamento 88**

##### **Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1. La Commissione adotta, conformemente ai principi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, atti di esecuzione che precisano:*

*soppresso*

*a) i diritti e i corrispettivi spettanti all'Agenzia, particolarmente in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera c); e*

*b) le condizioni di pagamento.*

*Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.*

#### **Emendamento 89**

**Proposta di regolamento  
Articolo 33 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*4 bis. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 33 bis che integrino il presente regolamento definendo il metodo di calcolo dei diritti e dei corrispettivi di cui al paragrafo 2. Tale metodo si basa sui principi di cui ai paragrafi 3 e 4.*

#### **Emendamento 90**

**Proposta di regolamento  
Articolo 33 – paragrafo 4 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*4 ter. Sulla base del metodo stabilito a norma del paragrafo 4 bis, la Commissione adotta atti di esecuzione che specificano i diritti e i corrispettivi per la fornitura di servizi. Tali atti sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.*

#### **Emendamento 91**

**Proposta di regolamento  
Articolo 33 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 33 bis*

*Esercizio della delega*

*1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle*

*condizioni stabilite nel presente articolo.*

*2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 33, paragrafo 4 bis, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. / per un periodo di ... anni da ...*

*3. La delega di potere di cui all'articolo 33, paragrafo 4 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*

*4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.*

*5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*

*6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4 bis, entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni né dal Parlamento europeo né dal Consiglio entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.*

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 38 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Agenzia adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale dell'Agenzia.

*Emendamento*

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione, ***l'abuso di potere*** e altre attività illecite ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Agenzia adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale dell'Agenzia.

**Emendamento 93**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 38 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. L'OLAF può effettuare indagini, compresi controlli e ispezioni in loco secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a sovvenzioni o a contratti finanziati dall'Agenzia.

*Emendamento*

3. L'OLAF può effettuare indagini, compresi controlli e ispezioni in loco secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione, ***abuso di potere*** o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a sovvenzioni o a contratti finanziati dall'Agenzia.

**Emendamento 94**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 41 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Entro cinque anni [dall'entrata in vigore] e in seguito ogni cinque anni, la Commissione esegue una valutazione per analizzare, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e dei suoi metodi di lavoro. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica.

*Emendamento*

1. Entro cinque anni [dall'entrata in vigore] e in seguito ogni cinque anni, la Commissione esegue una valutazione per analizzare, in particolare, l'impatto, l'efficacia, l'efficienza ***e il rapporto costi-benefici*** dell'Agenzia e dei suoi metodi di lavoro. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le

implicazioni finanziarie di tale modifica.